



LEGGE 1° dicembre 1951, n. 29.

Modifica all'art. 65 della legge per l'imposta sul reddito. (1)

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e pubblichiamo la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella sua tornata del 1° dicembre 1951:

Articolo unico

A decorrere dal 15 dicembre 1951 la pena pecuniaria stabilita dall'art. 65 della legge per l'imposta sul reddito 16 marzo 1922, n. 10, è elevata nel minimo a L. 2000 e nel massimo e a L. 30000.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 12 dicembre 1951 (1651 d.F.R.).

I CAPITANI REGGENTI

Domenico Forcellini - Giovanni Terenzi

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

G. Forcellini

(1) Già separatamente pubblicata alla data di promulgazione.